



COMUNE DI MORGANO
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2013

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 08.03.2021

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio	3
Art. 3 - Aveni diritto	3
Art. 4 - Piano annuale del servizio	5
Art. 5 - Costo del servizio e sanzioni	6
Art. 6 - Disposizioni comportamentali per gli utenti	7
Art. 7 - Disposizioni generali per i genitori e per gli autisti	8
Art. 8 - Entrata in vigore ed abrogazione norme precedenti	9

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni che abitano nel territorio comunale e che frequentano le scuole primarie e la scuola secondaria di 1^a grado esistenti nel Comune.
2. Il servizio di trasporto scolastico è un intervento volto ad agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni e finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio.
3. Il servizio di trasporto scolastico è assicurato dal Comune di Morgano tenendo conto dei seguenti punti:
 - a) Conformità alla normativa vigente in materia (L.R. 31 del 02.4.1985 art. 12, ecc.);
 - b) Programmazione annuale e individuazione delle fermate con riferimento all'estensione territoriale e alla dislocazione dei plessi scolastici;
 - c) Economicità, efficacia ed efficienza;
 - d) Valutazione delle singole posizioni soggettive.

ART. 2

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di trasporto può essere svolto in economia, con personale e scuolabus comunali, oppure mediante appalto a ditta esterna.

ART. 3

Aventi diritto

1. Per poter accedere al servizio di trasporto, i genitori degli utenti debbono presentare domanda al Comune – per ciascun anno scolastico - entro il 30 aprile compilando il modulo appositamente predisposto nel quale dovrà essere indicato il nominativo dell'alunno e la scuola da frequentare. Ulteriori richieste successive a tale termine perentorio non saranno prese in considerazione, salvo per cambi di residenza successivi a tale data.
2. Con la sottoscrizione del modulo di domanda il genitore sottoscrive anche l'impegnativa di versamento dell'importo della tariffa di abbonamento annuo, che sarà stabilita dalla Giunta Comunale in base ai criteri indicati all'articolo 5 del presente Regolamento. L'impegnativa costituisce il firmatario debitore verso il Comune e costituisce altresì titolo per l'azione legale di recupero delle somme dovute, maggiorate da interessi e rivalutazione monetaria, anche nel caso di mancato utilizzo degli scuolabus da parte dell'utente per ragioni non dipendenti dal Comune o dalla ditta che gestisce il servizio.

3. Non si farà luogo al recupero delle somme dovute o si provvederà al rimborso delle somme eventualmente già versate, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) trasferimento di residenza, limitatamente al periodo successivo all'avvenuta variazione;
 - b) iscrizione dell'utente in altra scuola, limitatamente al periodo successivo alla variazione;
 - c) malattie od infortunio, debitamente comprovati, che comportino assenza dalla scuola o impossibilità ad utilizzare lo scuolabus per un periodo superiore a 30 giorni, limitatamente al periodo di assenza o impossibilità;
 - d) particolari ragioni o difficoltà, debitamente dichiarate e documentate, da sottoporre preventivamente alla valutazione e approvazione della Giunta Comunale.
4. Non saranno ammessi ad usufruire del servizio di trasporto scolastico coloro che risiedono a distanza inferiore a mt. 300 dalla scuola frequentata, salvo casi particolari che dovranno essere comunque debitamente documentati e che saranno valutati di volta in volta dagli Uffici Amministrativi del Comune di Morgano.
5. I genitori di alunni iscritti ad una scuola di Morgano ma residenti in altro Comune, possono presentare domanda con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, ma tali domande saranno accolte solo in caso di disponibilità di posti.
6. In considerazione delle spese fisse sostenute dall'Amministrazione per l'espletamento del servizio di trasporto, non saranno consentite riduzioni dell'abbonamento in caso di sospensione del servizio per scioperi del personale docente o non docente, di chiusura delle scuole in occasione di consultazioni elettorali o in altri casi di forza maggiore.
7. Non saranno peraltro chieste integrazioni della tariffa di abbonamento ove, per cause sopravvenute nel corso dell'anno scolastico, i percorsi dovessero essere allungati per cause dipendenti dalla non percorribilità di strade o per altre cause di forza maggiore.

ART. 4

Piano annuale del servizio

1. Gli Uffici Amministrativi del Comune di Morgano, esaminate le domande pervenute, provvede a formulare, direttamente o in collaborazione con la ditta aggiudicataria del servizio, una proposta di organizzazione del trasporto determinando entro il 31 maggio gli itinerari ed i punti di raccolta degli utenti (fermate) per l'anno scolastico successivo.
2. Gli itinerari saranno predisposti in modo da assicurare un servizio tempestivo con l'inizio giornaliero delle lezioni, contenendo il numero delle fermate e con lo scopo di servire con priorità le zone isolate e più distanti dalle scuole.
3. Dal 01 luglio gli itinerari vanno esposti in visione presso gli Uffici Amministrativi e nel sito internet del Comune.
4. Eventuali motivate richieste di modifica degli itinerari avanzate dai genitori degli utenti dovranno essere presentate entro il 31 maggio agli Uffici Amministrativi del Comune, che deciderà il loro accoglimento nei limiti della loro compatibilità con l'assetto generale del servizio.
5. Gli orari e le fermate successivamente definite saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Morgano.

È ammesso un margine di tolleranza sia sugli orari, per circa 8 minuti in più o in meno, sia sul luogo della fermata, per un raggio di 40 metri, in ragione delle ordinarie variabili che condizionano il servizio (traffico, condizioni metereologiche, ecc.).
6. Le domande di iscrizione al servizio presentate oltre il termine fissato dall'art. 3, comma 1, potranno essere accettate fino all'esaurimento della disponibilità di posti nello scuolabus. Tali domande verranno esaminate ed eventualmente accolte applicando in ordine progressivo i seguenti criteri di priorità:
 - ordine cronologico di presentazione della domanda al Comune;
 - residenza dell'utente a Morgano;
 - iscrizione al servizio per l'anno scolastico precedente;
 - utente più giovane di età.

ART. 5

Costo del servizio e sanzioni

1. Gli utenti del servizio di trasporto scolastico sono tenuti a versare al Comune una tariffa che rappresenta un parziale rimborso della spesa complessiva stimata per la fornitura del servizio stesso e la relativa percentuale di recupero viene stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
2. Con la deliberazione di determinazione della percentuale di spesa da recuperare, la Giunta Comunale stabilisce anche le modalità ed i termini di pagamento, o per particolari casi di esenzione o riduzione della tariffa (es. nel caso di più figli iscritti al servizio).
3. Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa intera stabilita dalla Giunta Comunale anche in caso di utilizzo parziale del servizio, ad eccezione del caso in cui tale utilizzo parziale dipenda da una necessità o impossibilità del Comune o della Ditta che gestisce il servizio.
4. In caso di ritardato o omesso pagamento, nei termini di cui al comma 2 del presente articolo, della tariffa dovuta da parte degli utenti regolarmente iscritti al servizio, si applicheranno le sanzioni previste dal vigente Regolamento Comunale per le entrate.
5. L'utente sorpreso a viaggiare abusivamente è tenuto, oltre al pagamento della tariffa e delle eventuali sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo, anche al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00, mediante applicazione della procedura di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Qualora non venga provveduto al pagamento, nei termini previsti, delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, si darà corso alla ordinanza-ingiunzione ai sensi ed in conformità di quanto previsto dalla legge 689/1981, cui farà seguito, in caso di mancato pagamento, la riscossione delle somme dovute a mezzo ruolo.

ART. 6

Disposizioni comportamentali per gli utenti

1. Gli alunni delle scuole primarie saranno condotti dinnanzi alle sedi scolastiche non prima dell'orario di ingresso previsto per la generalità degli alunni, solitamente 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Gli alunni della scuola secondaria inferiore saranno condotti dinnanzi alla sede scolastica e consegnati ad appositi operatori individuati dal Comune, per la necessaria vigilanza fino all'orario di accoglienza da parte degli insegnanti, secondo le modalità concordate con l'Istituto Comprensivo Statale di Quinto di Treviso e di Morgano.
3. E' assolutamente vietato agli utenti:
 - a. parlare all'autista o distrarre comunque dalle sue mansioni;
 - b. fumare all'interno dello scuolabus (Art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni);
 - c. chiedere all'autista di salire o scendere dal veicolo in luogo diverso da quello stabilito come fermata;
 - d. sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi;
 - e. suonare, schiamazzare o tenere comportamento sconveniente o molesto, tale da recare in qualsiasi modo disagio, disturbo o danno anche ad altri utenti;
 - f. insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchiature degli scuolabus;
 - g. azionare, senza motivo, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte, nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato negli scuolabus e come tale evidenziato.
4. In caso di comportamenti scorretti o non rispettosi dei divieti indicati al suddetto comma 3, l'autista ne dovrà dare comunicazione scritta agli Uffici Amministrativi del Comune, i quali provvederanno ad avvertire i genitori ed eventualmente anche a concordare specifici interventi con il coinvolgimento dei servizi sociali e del Dirigente Scolastico. Alla terza segnalazione da parte dell'autista, il Comune inoltrerà un richiamo scritto ai genitori e sospenderà l'alunno dal trasporto per un periodo variabile da 3 settimane fino alla fine dell'anno scolastico, a seconda della gravità delle segnalazioni, senza diritto al rimborso della quota eventualmente già versata per il periodo successivo alla sospensione.

5. Chi esercita la potestà genitoriale sull'utente è comunque responsabile per i danni arrecati agli altri passeggeri o ai mezzi ed è tenuto a risarcire eventuali danni a terzi e/o alla ditta proprietaria dei mezzi.
6. Per le violazioni ai divieti indicati al comma 3 del presente articolo ad esclusione di quello indicato alla lett. b) in quanto soggetto alle sanzioni di legge, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00 secondo la procedura di cui alla Legge 689/1981.

ART. 7

Disposizioni generali per i genitori e per gli autisti

1. Non potranno essere accolti sullo scuolabus gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate all'orario previsto e comunicato. Rispetto al percorso di andata il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola e, nel percorso di ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata, le cui generalità e recapito telefonico devono essere preventivamente comunicate agli Uffici Amministrativi del Comune al momento dell'iscrizione.
2. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di discesa e salita. Il Comune non assume alcuna responsabilità per quanto potrebbe accadere prima della salita e/o dopo la discesa dallo scuolabus.
3. Il genitore, compilando apposita liberatoria, potrà dare eventualmente atto che, in caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro, il figlio/a è in grado di tornare autonomamente all'abitazione, dispensando il Comune e l'autista da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che esso possa causare dopo la discesa dallo scuolabus. Tale possibilità è esclusa per i primi tre anni di scuola primaria.
4. Qualora – in casi eccezionali – l'autista non trovi alla fermata alcun familiare o adulto delegato cui consegnare l'alunno, dovrà aver cura di trattenerlo sullo scuolabus avvisando telefonicamente la ditta e il Comune i quali provvederanno a concordare un punto di ritrovo. In caso di impossibilità a contattare la famiglia o il delegato, l'autista provvederà ad accompagnare l'alunno negli Uffici della Polizia Locale del Comune o, se questi sono chiusi, presso il Comando dei Carabinieri a Istrana, per il seguito di competenza.
5. Gli autisti sono tenuti a segnalare agli Uffici Amministrativi del Comune gli episodi in cui *“il genitore o suo delegato non erano presenti alla fermata e risultavano in quel momento irreperibili”* ad esclusione dei casi in cui è stata compilata la liberatoria di cui al comma 3 del presente articolo; dopo due segnalazioni il Comune sospenderà l'alunno dal trasporto per il

resto dell'anno scolastico, senza diritto al rimborso della quota eventualmente già versata per il periodo successivo alla sospensione.

ART. 8

Entrata in vigore ed abrogazione norme precedenti

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2014 e da tale data sono abrogate le precedenti deliberazioni Consiliari.